

## Verbale di Assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemilaventuno il giorno lunedì ventuno Giugno (**21/06/2021**) alle ore 13:00 presso la sede sociale in Pescara, Via Aldo Moro n.1/3, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'**Ascomfidi Pescara società cooperativa**, iscritta al n. 3404 del registro società del Tribunale di Pescara ed al n. A113192 dell'Albo delle Società Cooperative, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti previsti dallo Statuto Sociale;
- 2) Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
- 3) Modifica degli artt.12 e 13 del “Regolamento di Attuazione Ascomfidi”.

*...omissis....*

Sul punto 3 (tre), modifica degli artt.12 e 13 del “Regolamento di Attuazione Ascomfidi”, il Presidente dà lettura degli attuali articoli 12 e 13 del Regolamento della Cooperativa e illustra la necessità di modificare il tempo di rimborso dei finanziamenti, sia per credito d'esercizio che per investimenti nell'ambito della propria impresa, fino a un massimo di 120 mesi, senza garanzie reali.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i signori soci ad intervenire.

Seguono interventi dei presenti che condividono e concordano sulla variazione al Regolamento proposta.

All'unanimità l'Assemblea delibera la modifica degli artt. 12 e 13 del Regolamento, con il parere positivo del Collegio Sindacale, come di seguito riportato:

**“Art.12)** - Le garanzie richieste per “credito destinato all'esercizio della propria impresa” e per consolidamento di passività a breve, medio e lungo termine possono essere rilasciate per un periodo di rimborso fino a 10 anni (120 mesi), anche senza rilascio di garanzie reali.

L'importo delle garanzie stesse sarà rapportato al volume di affari dell'azienda ed alle reali necessità conseguenti; se la situazione patrimoniale del richiedente è ritenuta sufficientemente adeguata, è possibile derogare da tali limiti.”

**“Art.13)** - Le garanzie richieste per “investimenti nell'ambito della propria impresa” possono essere rilasciate per un periodo massimo di 120 mesi e per l'importo massimo previsto dalle convenzioni bancarie stipulate, a condizione che la pratica sia corredata da regolari preventivi di spesa. L'Istituto di Credito

convenzionato sarà autorizzato ad erogare il credito a presentazione di fatture di acquisto quietanzate attestanti l'investimento, o atto di acquisto dell'immobile.

La documentazione è da ritenersi valida se anteriore non oltre 24 mesi dalla data di richiesta del finanziamento.

La richiesta può essere avanzata in formula mista, cioè parte per "credito destinato all'esercizio della propria impresa" e parte per "investimento nell'ambito della propria impresa".

*...omissis....*